

Edizione di lunedì 4 Maggio 2020

VIDEO APPROFONDIMENTO

[Le principali novità della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020](#)

di Lucia Recchioni

IVA

[Nuove dichiarazioni di intento: necessario scaricarle dal sito \(tempestivamente\)](#)

di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

[Conversione in legge del Decreto Cura Italia: novità in sintesi](#)

di Lucia Recchioni

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Benefici premiali Isa con calcolo della media 2018 e 2019](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[Nuova Sabatini: proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti](#)

di Debora Reverberi

HOSPITALITY

[Decreto liquidità: nessun fondo “speciale” per il settore turismo](#)

di Leonardo Pietrobon

VIDEO APPROFONDIMENTO

Le principali novità della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA: VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA

[Scopri di più >](#)

Le principali novità della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020



Le principali novità
della settimana

START



*dal 27 aprile
al 3 maggio 2020*

Euroconference

1. Benefici premiali Isa – *Provvedimento AdE 30.04.2020*



Benefici premiali Isa

START



Provvedimento AdE 30.04.2020

EC Euroconference

2. Coronavirus: al via la «Fase 2»



Coronavirus: al via la «Fase 2»

START



D.P.C.M. 26.04.2020

Faq 02.05.2020

Circolare Min. Interno 02.05.2020

EC Euroconference

3. Donazioni alla Protezione Civile – *Risoluzione AdE 21/E/2020*



Donazioni alla Protezione Civile

START 

Risoluzione AdE 21/E/2020

EC Euroconference

4. Riduzione canone di locazione: adempimenti – *Faq Agenzia delle entrate*



Riduzione canone di locazione: adempimenti

START 

Faq Agenzia delle entrate

EC Euroconference

IVA

Nuove dichiarazioni di intento: necessario scaricarle dal sito (tempestivamente)

di Roberto Curcu

DIGITAL Seminario di specializzazione
L'ESPORTATORE ABITUALE
[Scopri di più >](#)

Dal 27 aprile è in vigore, a titolo definitivo, il nuovo modello delle **dichiarazioni di intento**, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Con le norme in vigore da inizio anno, infatti, la **dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore**.

A seguito delle disposizioni introdotte dal **D.L. 34/2019**, ora è previsto che, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che “*l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica*”.

Cosa forse più importante, è che è stato **soppresso** il periodo che prevedeva che “*la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ...*”.

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il [**Provvedimento AdE del 27/02/2020**](#) ha previsto che, dal 2 marzo, il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di visualizzare **nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario**; dal cassetto fiscale il fornitore ricaverà gli “**estremi del protocollo di ricezione**”, dato questo che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la trasposizione in un campo del file XML.

Nella prassi, l'esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via

e-mail) una copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore, in quanto è improbabile che lo stesso verifichi quotidianamente il cassetto fiscale, e non esiste nessun *alert* circa la presenza di un nuovo documento da scaricare.

Entrando nel cassetto fiscale, nell'area relativa, **si trova, in primo luogo, un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute**, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall'Agenzia; fermarsi a questa pagina web per "copiare" il numero di protocollo ed incollarlo nella fattura può essere pericoloso per due ordini di motivi.

In primo luogo perché **non è detto che il fornitore abbia inviato per mail una copia esatta** della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia.

In secondo luogo perché, nonostante la norma positiva non preveda nessun obbligo di riscontro della dichiarazione di intento, quella sanzionatoria ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#)) prevede **l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione**.

A tale riguardo, ci si è sempre chiesti, ancora vigente la vecchia procedura, come si facesse a dimostrare, (e soprattutto chi dovesse dimostrare) il momento in cui il fornitore ha **riscontrato la dichiarazione di intento**.

La "soluzione" sembra essere offerta dalle nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, posto che, **quando si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione**. È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta **l'esibizione delle copie di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione**, per **confrontarle con le fatture emesse in non imponibilità**.

Tornando alla norma sanzionatoria, la stessa dispone che **il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi**, e quindi **non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione**.

Per esemplificare, si pensi alla seguente ipotesi:

- **ddt del 10 maggio,**
- dichiarazione d'intento presentata il 5 maggio ma **riscontrata il 31,**
- **data della fattura 31 maggio.**

La fattura dovrà necessariamente esporre l'Iva. **Sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la dichiarazione di intento, non appena ricevuta.**

Posto che questa lettura (forse molto prudente) della norma porta a dei risvolti perversi (il fornitore potrebbe non riscontrare mai la dichiarazione di intento per **non dover fatturare**

senza Iva), oltre che complessi (sarebbe necessario infatti la visualizzazione giornaliera del cassetto fiscale), è auspicabile un chiarimento in tal senso, posto che appare abbastanza “bizzarro” che una norma sanzionatoria punisca l’omissione di un comportamento che nessuna norma positiva prevede.

AGEVOLAZIONI

Conversione in legge del Decreto Cura Italia: novità in sintesi

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA: VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA

[Scopri di più >](#)

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020** la **L. 27/2020**, di conversione, con modifiche, del **D.L. 18/2020** (c.d. “**Decreto Cura Italia**”).

L'[articolo 1, comma 2, L. 27/2020](#), innanzitutto, dispone l'abrogazione, tra gli altri, del **D.L. 9/2020**. Il suddetto decreto, infatti, **non è stato convertito in legge**, in quanto le previsioni accolte nello stesso sono state **recepite nella richiamata L. 27/2020**.

Alcune disposizioni del Decreto Cura Italia, poi, **pur essendo state convertite in legge**, sono state già oggetto di **modifica**, o, addirittura, di **abrogazione**, ad opera del **Decreto Liquidità**.

Si pensi, a tal proposito, all'[articolo 62, comma 7, D.L. 18/2020](#), riguardante la possibilità di **sospendere la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti**, il quale è stato **abrogato dal Decreto Liquidità** (che ha riproposto la medesima previsione **estendendo però il periodo di sospensione**).

Allo stesso modo, l'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) continua a prevedere, anche a seguito della conversione, che “**sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori**”. Il Decreto Liquidità ha tuttavia sul punto precisato che **alle attività del contenzioso degli Enti impositori si applica comunque il termine di cui all'[articolo 83 dello stesso D.L. 18/2020](#)**: in questo modo la sospensione dei termini concessa agli Uffici è stata “**allineata**” a quella **riconosciuta ai contribuenti**, e, per entrambi, trova applicazione il **periodo di sospensione che va dal 9 marzo all'11 maggio 2020**.

Di seguito si richiamano, in sintesi, **alcune delle principali novità introdotte nel corso dell'iter di conversione in Legge**.

Sospensione mutui prima Il decreto Cura Italia aveva previsto l'**estensione del Fondo di solidarietà casa** mutui “prima casa”, c.d. “**Fondo Gasparrini**”, anche ai lavoratori autonomi e

Articolo 54

ai liberi professionisti che avevano subito una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso.

La legge di conversione ha **esteso la platea dei beneficiari**, prevedendo, tra l'altro, che **possano essere sospesi i mutui di importo fino a 400.000 euro** (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i **mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa**.

Recependo le novità normative, con il [**comunicato stampa n. 91 del 30.04.2020**](#), il Mef ha annunciato la **disponibilità del nuovo modulo** per la richiesta della sospensione delle rate.

Sospensione procedure esecutive sulla prima casa (Articolo 54-ter)

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione esecutive sulla prima casa (30.04.2020) sono **sospese, per sei mesi, le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare** che abbiano ad oggetto **l'abitazione principale** del debitore.

Sospensione versamenti Articoli 61 e 62

deiL'articolo 61 è stato interamente riscritto, al fine di recepire le novità introdotte dall'[articolo 8 D.L. 9/2020](#) (decreto, quest'ultimo, **abrogato**). Tra le principali novità, rispetto al previgente quadro normativo, deve essere segnalata **l'estensione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi anche agli esercenti di librerie** che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, richiamati tra i **soggetti maggiormente colpiti dalla crisi in corso**.

L'articolo 62 estende la **sospensione dei versamenti Iva** (originariamente limitata alle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di **Brescia**.

Credito d'imposta negozialni sede di conversione è stato stabilito che il **credito d'imposta in oggetto non è soggetto a tassazione ai fini Irpef/Ires e Irap**.

Articolo 65 Inoltre, per expressa disposizione normativa, l'importo non rileva ai fini del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi** e degli **altri componenti negativi** ai sensi degli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#).

Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali (Articolo 66)

Con la **conversione in legge del Decreto Cura Italia**, la detrazione è stata riconosciuta anche a fronte delle erogazioni liberali a favore degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

La stessa estensione è stata prevista anche nell'ambito della disciplina riservata alle **deduzioni** dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali.

Attività di controllo: proroga Articolo 67 È stato **abrogato il richiamo alle previsioni cui all'articolo 12, comma 2, proroga termini D.Lgs. 159/2015**: non opera più pertanto, la **proroga di 2 anni dei termini prescrizione e decadenza di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici**, in forza della quale i termini di accertamento per l'anno 2015 scadevano nel 2022.

Imprese florovivaistiche Articolo 78, commas 2-quinquiesdecies Per le **imprese del settore florovivaistico** i versamenti e gli adempimenti sono **sospesi dal 30.04.2020 fino al 15.07.2020**. Sempre per le stesse imprese sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione Iva dal 01.04.2020 al 30.06.2020**.

I versamenti sospesi sono **effettuati**, in un'unica soluzione o in cinque rate mensili, dal **31.07.2020**.

Deleghe agli intermediari In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, e fino alla cessazione per via telematica della stessa, i **soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e Articolo 78, commatti all'Agenzia delle entrate** per il tramite degli intermediari abilitati alla 4-septies

trasmissione telematica possono **inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega** o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla **copia del documento di identità**. In alternativa, è consentita la **presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti**, previa autorizzazione dell'interessato.

La regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve comunque intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande **all'Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati**.

Per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille viene riconosciuta la possibilità, per il solo anno 2020, di **redigere l'apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme**.

Sempre per il 2020 viene estesa la possibilità di **approvare i bilanci entro il 31.10 anche a tutti gli enti non commerciali** e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.

Sono inoltre estese le previsioni in materia di approvazione del bilancio di cui all'**articolo 106 D.L. 18/2020** anche alle **associazioni e alle fondazioni, diverse dalle Onlus, Odv e Aps**.

Per gli ulteriori approfondimenti con riferimento al **settore del non profit**, si rinvia al contributo di approfondimento "[Convertito in legge il decreto Cura Italia: quali novità per il non profit](#)".

Molte speranze riposte nella Legge di conversione sono state invece deluse. Si pensi, a tal proposito, alle **scadenze delle rate degli avvisi bonari**, che continuano a **non essere oggetto di alcuna sospensione**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Benefici premiali Isa con calcolo della media 2018 e 2019

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione

ANALISI DEGLI ATTI SANZIONATORI EROGATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)



I **benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva** spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019**. È questa una delle principali novità che emergono dalla lettura del **provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile** scorso, con cui l'Agenzia delle entrate individua i **livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019** cui sono collegati i benefici premiali previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).

È opportuno ricordare che i **benefici premiali** (indicati nel citato [articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)) sono ottenibili solamente in presenza di un **voto “minimo”**, individuato dal **provvedimento direttoriale n. 126200/2019**, almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

- la **possibilità di compensazione del credito Iva** per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
- l'esclusione dall'applicazione della **disciplina delle società non operative** (voto minimo pari a 9);
- l'esclusione dall'**accertamento analitico presuntivo** (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la **franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico** (voto minimo pari a 9).

Con il **provvedimento del 30 aprile** scorso l'Agenzia conferma, anche per il periodo d'imposta 2019, l'impostazione già applicata per il 2018, **aggiungendo tuttavia un elemento di novità significativo**, in base al quale i benefici premiali possono essere fruiti anche dai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato **livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d'imposta 2018 e il 2019**.

In particolare:

- **l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l'anno 2020) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2021** spetta anche ai contribuenti **con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 (lo stesso vale per l'esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2020);**
- **l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di "comodo"** (società non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019** (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l'esclusione all'applicazione dell'accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un **livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9** (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

Infine, per quanto riguarda il beneficio della **riduzione di un anno dei termini di accertamento**, il beneficio è calcolato solamente in via "puntuale" per l'anno 2019 **senza possibilità di calcolare la media** dei punteggi ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

In merito alla **fruibilità dei descritti benefici premiali**, l'Agenzia delle entrate, nella [circolare 20/E/2019](#) ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i **dati comunicati siano corretti** (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), **l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita**. Tale circostanza comporta il **recupero del credito indebitamente compensato** oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#) l'Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella **tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza)**.

AGEVOLAZIONI

Nuova Sabatini: proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti

di Debora Reverberi

DIGITAL

Seminario di specializzazione

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

[Scopri di più >](#)

Tra le misure disposte dal Governo per fronteggiare **gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le seguenti due esplicano i loro effetti sullo strumento agevolativo c.d. "Nuova Sabatini"**, di cui all'[articolo 2 D.L. 69/2013](#):

- la sospensione sino al **30.09.2020** dei pagamenti delle rate dei finanziamenti da parte delle imprese, ai sensi dell'[articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia);
- la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al **23.02.2020** nel periodo compreso tra il **23.02.2020** e il **15.05.2020**, ai sensi dell'[articolo 103 D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia), in combinato disposto con l'[articolo 37 D.L. 23/2020](#) (c.d. Decreto Liquidità).

In considerazione delle difficoltà oggettive riscontrate dalle imprese nel rispetto del termine di realizzazione dell'investimento pianificato, sia per carenza di liquidità, sia per ritardi dei fornitori, **il Mise ha disposto con la circolare direttoriale n. 127757 del 29.04.2020 una proroga di 6 mesi a favore delle imprese beneficiarie.**

La proroga di 6 mesi riguarda le seguenti scadenze:

- **il termine per la conclusione degli investimenti pianificati**, ordinariamente fissato in 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- **il termine per la trasmissione al Mise della dichiarazione di ultimazione investimento (DUI)**, ordinariamente fissato in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento;
- **il termine per la trasmissione al Mise della richiesta unica di erogazione (RU)**, ordinariamente fissato in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento.

La proroga è riconosciuta esclusivamente alle operazioni agevolate per le quali si verifichi la seguente situazione: **il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti**, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento, **includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini** dei procedimenti amministrativi, compreso tra il **23.02.2020 e il 15.05.2020**.

La proroga di 6 mesi dei termini sopra indicati è concessa d'ufficio, non rendendosi necessario l'invio di una specifica autorizzazione al Mise ai fini dell'ottenimento.

È fatta salva la **facoltà** per le imprese beneficiarie **di perfezionare l'investimento prima della proroga**.

La seconda parte della circolare direttoriale Mise n. 127757 del 29.04.2020 è dedicata a chiarire **gli effetti della sospensione ex lege dei termini nei procedimenti amministrativi**, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, **sui seguenti termini procedurali** previsti nell'ambito della Nuova Sabatini:

- **stipula del contratto di finanziamento;**
- **trasmissione della DUI;**
- **trasmissione della RU.**

Per quanto concerne la **stipula del contratto di finanziamento con la banca o con l'intermediario finanziario** l'**articolo 9, comma 2, D.M. 25.01.2016** dispone un **termine ordinario pari all'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni**, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

Per effetto della sospensione dei termini amministrativi di cui al Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità, il **termine di stipula dei contratti di finanziamento agevolati differisce a seconda della data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione**:

- **in caso di provvedimento di concessione adottato prima del 23.02.2020** e il cui termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all'interno del periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020, la decorrenza del termine ordinariamente previsto **si ricalcola sospendendo i giorni dal 23.02 e riprendendo dal 16.05**;
- **in caso di provvedimento di concessione adottato nel periodo di sospensione 23.02.2020-15.05.2020** il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il **06.2020**.

Per quanto concerne il **termine di trasmissione della DUI**, ordinariamente previsto dall'**articolo 10, comma 1, D.M. 25.01.2016** in 60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento pena la revoca dell'agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l'impresa può beneficiare di una **proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per**

la trasmissione.

Analogamente, con riferimento al **termine di trasmissione della RU**, ordinariamente previsto dall'**articolo 10, comma 2, D.M. 25.01.2016** in 120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento pena la revoca dell'agevolazione, se esso ricade nel periodo di sospensione l'impresa può beneficiare di una **proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione (23.02.2020) e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.**

Termine di stipula del contratto di finanziamento	D.M. 25.01.2016 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni	Sospensione termini amministrativi Provvedimento di concessione adottato ante 23.02.2020: Ricalcolo del termine con sospensione dei giorni decorrenti dal 23.02 alla scadenza originaria Esempio: Decreto adottato = 23.01.2020 Termine ordinario = 29.02.2020 Giorni decorrenti dal 23.02.2020 al 29.02.2020 = 7 Nuovo termine = 22.05.2020 (7 giorni dal 15.05.2020) Provvedimento di concessione adottato dal 23.02.2020 al 15.05.2020. Il nuovo termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento è il 30.06.2020 .
Termine di trasmissione della DUI	60 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento	Termine che ricade nel periodo di sospensione: Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione. Esempio: Termine ordinario= 24.04.2020 Giorni proroga = 62 Nuovo termine = 16.07.2020
Termine di trasmissione della RU	120 giorni a decorrere dal termine ultimo di conclusione dell'investimento	Termine che ricade nel periodo di sospensione: Proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto per la trasmissione.

ordinariamente previsto per la trasmessione.

Esempio:

Termine ordinario= 15.03.2020


Giorni proroga = 22

Nuovo termine = 06.06.2020

HOSPITALITY

Decreto liquidità: nessun fondo “speciale” per il settore turismo

di Leonardo Pietrobon



Scopri **TEAMSYSTEM HOSPITALITY**
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

CLICK

Il noto Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 pubblicato in G.U. 8.4.2020 n. 94, prevede anche alcune disposizioni volte a velocizzare o a rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese. Questi sono, almeno sulla carta, gli intenti legislativi che, in alcuni casi, non sono stati pienamente rispettati dal sistema creditizio, magari con richieste di documenti ed informazioni “eccedenti”, quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

Il D.L. n. 23/2020, l'articolo 13 prevede forme di finanziamento con strumenti di garanzia da parte di S.A.C.E. S.p.A. e da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI prevedendo:

- per le richieste di **finanziamento fino a € 25.000,00** (e comunque nei limiti del 25% del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 100.000,00), la garanzia dello Stato al 100% e la disapplicazione – in modo automatico – del modello di valutazione;
- per le **richieste di finanziamento tra € 25.000,00 e € 800.000,00**, da parte di beneficiari con ricavi di € 3.200.000,00, la garanzia fino al 100% ottenuta sommando alla garanzia concessa dallo Stato quella rilasciata dai Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)